



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

MARIA	ACIERNO	Presidente
LAURA	TRICOMI	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
ALBERTO	PAZZI	Consigliere
MAURA	CAPRIOLI	Consigliere

Omessa notificazione	
-------------------------	--

Ud. 25/02/2026 CC
CC
R.G.N. 9418/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9418/2025 proposto da:

_____ rappresentata e difesa dagli avv.ti _____
_____, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

[REDACTED]—[REDACTED]—PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI;

-intimati-

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, n.431/2024,
pubblicata il 18.03.2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

██████████ chiedeva alla Corte d'appello di Bari dichiararsi l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari del 18.11.2020, confermata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento e di Appello del 26.05.2021, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto con ██████████ in Trani il 16.12.1995 -ordinando, altresì, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Trani di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge- per grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali di dare ed accettare reciprocamente, nonché per la sua incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

Con sentenza del 18.3.2024 la Corte territoriale accoglieva la domanda, osservando che: la sentenza ecclesiastica del 18.11.2020 aveva valorizzato le risultanze dell'istruttoria espletata consistita nell'esame di informatori, sia di parte attrice che della convenuta, nonché nell'espletamento di una perizia d'ufficio che aveva accertato il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità psichica del ██████████ che non gli avevano consentito di emettere un consenso libero e consapevole; i giudici ecclesiastici avevano accertato un grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali (canone 1095 n. 2) nonché la sua incapacità dell'attore di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (canone 1095 n. 3); la sentenza ecclesiastica era stata emessa a seguito di un procedimento svoltosi nel pieno rispetto del diritto di difesa della parte convenuta; quest'ultima, peraltro, non costituendosi nel presente giudizio aveva indirettamente manifestato la volontà di non opporsi all'accoglimento della domanda attorea; la



sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese non conteneva disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

██████████ ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato da memoria. Non si sono costituite le parti intime.

RITENUTO CHE

L'unico motivo denuncia violazione degli articoli 101, 161 cod. proc. civ. e 111, II co., Cost., poiché il giudizio si era svolto in assenza della convenuta ██████████ alla quale non era stata effettuata la notificazione della citazione.

Al riguardo, la ricorrente assume che l'attore aveva depositato note, ex art. 127 *ter* cpc, con le quali aveva rappresentato l'irritualità della notificazione alla convenuta, come desumibile dalla dicitura apposta sul plico postale che attestava il trasferimento di quest'ultima, e che, nonostante ciò, la Corte d'appello aveva emesso l'impugnata sentenza. Il ricorso è fondato.

Dall'avviso di ricevimento della citazione introduttiva del giudizio emerge che la ricorrente, quale convenuta, era risultata irreperibile presso l'indirizzo di Trani, mentre dal certificato di residenza prodotto si evince che la ██████████ risiedeva in ██████████ al momento della notificazione.

Ne consegue l'invalidità della suddetta notificazione e la violazione del diritto di difesa della ricorrente; pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.



Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data
25 febbraio 2026.

Il Presidente
Dott.ssa Maria Acierno

